

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 24/07/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2013, n. 1223

Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo.

L'Assessore al Welfare, Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (P.A.T.P.), confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- In Regione Puglia la legislazione vigente demanda ai Servizi Veterinari del Servizio Sanitario Regionale l'assistenza sanitaria ai cani randagi ricoverati nei canili sanitari non chiarendo quali debbano essere le prestazione offerte.
- Vista la necessità di fornire ai Servizi Veterinari delle AASSLL un opportuno strumento, uniforme su tutto il territorio regionale, per una corretta gestione sanitaria dei cani ricoverati all'interno dei canili sanitari, l'Ufficio 2 Sanità Veterinaria e la Commissione Regionale Randagismo ex art 13 L.R.12/95, hanno formulato una bozza di documento concernente le linee guida inerenti le competenze del Servizio Sanitario Regionale in materia di Prevenzione del Randagismo sviluppata nella riunioni della Commissione del 30/03/2012 e approvata con verbale della riunione del 28/05/2012.
- L'Ufficio 2 Sanità Veterinaria, dopo aver esaminato e completato il documento, lo ha proposto ai Direttori dei Servizi Veterinari dell'area Sanità Animale della Regione Puglia che, nelle riunioni del 18/09/2013 e del 15/11/2012, ne hanno integrato e approvato il contenuto così come esposto nell'allegato 1.

VISTO:

- L'art. 2 comma 5 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 prevede che "I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili."
- La legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 all'art. 2 comma 1 prevede che le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, sono esercitate dalle Aziende sanitarie locali (A.S.L.), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13.
- Gli artt. 4 e 5 della stessa prevedono l'istituzione dell'anagrafe canina informatizzata con l'introduzione dell'identificazione dei cani tramite microchip all'art. 5 comma 2 dandone la gestione alla A.S.L.
- L'art. 5 comma 2 della stessa sancisce che la "Regione e le U.S.L., attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione

degli animali d'affezione. A tal fine le U.S.L. possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchiectomia nei maschi."

Nello stesso articolo, al comma 3, si sancisce che gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

- L'art. 8 della stessa prevede che nei canili sanitari i cani devono stazionare per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico. Inoltre si fa obbligo ai Servizi veterinari delle A.S.L. di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità.

Per quanto sopra esposto si rende, pertanto, necessario stabilire le linee guida attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo per meglio definire le prestazioni sanitarie erogate dai servizi veterinari all'interno dei canili sanitari e degli ambulatori ASL.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1. Di approvare quanto espresso in narrativa e di definire le Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia della prevenzione del fenomeno del Randagismo. (Allegato 1);
- 2. Di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. per la puntuale applicazione;
- 3. Di stabilire che gli oneri rivenienti dall'applicazione del presente provvedimento trovano copertura nella quota assegnata alla prevenzione collettiva del Fondo Sanitario Regionale.
- 4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente